

N. R.G. 8088/2007



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale civile e penale di Vicenza, in persona del giudice unico dott. Stefano Rago, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. **8088/2007** promossa

da

C.F. _____ ;

rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Doria giusta mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, P.tta. S. Stefano n. 1

□ **ATTORE**

contro

S.R.L., P. IVA _____

), via

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

rappresentata e difesa dall'avv. _____ giusta mandato a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza,

CONVENUTA

OGGETTO: appalto.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2015 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per

- 1) In via pregiudiziale di rito, dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio della convenuta per l'intervenuta decadenza *ex art. 167 ult. comma c.p.c.*



- 2) Nel merito, accertato che la convenuta si è resa inadempiente al contratto di fornitura di servizi telefonici stipulato l'8/7/05, dichiararsi risolto il negozio *de quo* e accertarsi l'inesistenza di alcun credito a favore della convenuta.
- 3) In via subordinata, dichiararsi la legittimità del recesso da parte dell'attore dal contratto predetto a partire dal 22/1/07, data dello svolgimento del tentativo di conciliazione avanti lo sportello della CCIAA di Vicenza.
- 4) Visto l'inadempimento contrattuale della convenuta, condannarsi la s.r.l. al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, anche secondo valutazione equitativa, con aumento degli interessi e del danno da svalutazione monetaria.
- 5) Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale di causa, con aumento di rimborso forfetario, c.p.a. e i.v.a.

In via istruttoria

Nel caso in cui risultasse rilevante ai fini del decidere, si chiede la nomina di c.t.u. per valutare l'inidoneità tecnica del servizio di connettività VOIP proposto da per assicurare il regolare funzionamento di due linee telefoniche come quelle dello studio durante il periodo luglio 2005 – gennaio 2007, con valutazione anche dei tempi di attivazione del sistema e le irregolarità di funzionamento deducibili dai documenti e dalle allegazioni svolte.

Ci si oppone all'eventuale ammissione di mezzi prova avversari, confermando la richiesta di prova contraria con i testi già tempestivamente indicati in atti.

Si dichiara di non accettare su eventuali domande o eccezioni nuove della controparte.

Per **S.R.L.:**

In via principale di merito:

- 1) Rigettarsi le domande tutte svolte dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto per quanto emerso in corso di causa.
- 2) Vittoria di spese e compensi legali, oltre 12,5% spese generali, IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ragioniere commercialista, evocava in giudizio s.r.l. (d'ora in avanti chiedendo la risoluzione del contratto di telefonia stipulato con la convenuta per inadempimento della stessa nonché il risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali.

Esponeva, in estrema sintesi, che:

– nell'estate del 2005 aveva dovuto trasferire la sede del proprio studio professionale, con trasloco programmato per il 29.07.2005;

– poiché Telecom Italia aveva riferito la necessità di dover cambiare i numeri telefonici, si era rivolto alla che gli aveva assicurato la possibilità di mantenere nel nuovo studio i numeri della linea telefonica e di quella fax, garantendo altresì l'operatività delle linee entro la fine di agosto;

– in data 08.07.2005 aveva sottoscritto il contratto proposto dalla avente ad oggetto la connettività Voip2 su linea analogica della convenuta;



- non lo aveva informato dei possibili problemi di connettività con il centralino ed il fax che tale tecnologia avrebbe potuto determinare, offrendo quindi una soluzione contrattuale non idonea per uno studio professionale;
- a settembre 2005 le linee non erano ancora state attivate nella nuova sede, senza che la convenuta neppure avesse informato il cliente sulle modalità di trasferimento delle chiamate;
- gli apparecchi telefonici erano stati installati solo in data 20.09.2005 e la connettività Voip attivata solo il 19.10.2005;
- da allora avevano iniziato ad emergere frequenti problemi di malfunzionamento del servizio, sia della rete telefonica che di quella fax;
- aveva costantemente segnalato le problematiche alla [redacted] i cui numerosi tentativi di risoluzione era rimasti vani;
- in data 23.12.2006 si era quindi rivolto nuovamente alla Telecom, chiedendo la disattivazione del servizio [redacted] e l'installazione di nuove linee, divenute operative tra il 23.01 ed il 05.02.2007, momento dal quale era cessato ogni problema di telefonia;
- il tentativo di conciliazione previsto dall'Autorità Garante per le Telecomunicazioni aveva dato esito negativo;
- la [redacted] gli aveva inviato fatture per prestazioni mai rese.

L'attore chiedeva la risoluzione del contratto *de quo*, l'eventuale accertamento negativo di ogni credito vantato dalla controparte ed il risarcimento dei danni, lamentando l'inadempimento contrattuale della convenuta (proposta di un servizio inadeguato alle sue esigenze professionali; ritardo nell'attivazione del servizio; malfunzionamento del servizio) e di aver patito danni patrimoniali (perdita di tempo; costi per controllare gli impianti; perdita della clientela e di occasioni professionali) e non patrimoniali (morale ed esistenziale conseguenti allo stato di ansia).

- 2.** [redacted] si costituiva in cancelleria in data 20.03.2008, replicando che:
- richiesta, da parte dell'attore, la fornitura del servizio di connettività, aveva verificato la "copertura geografica" della zone di attivazione, ossia l'esistenza di infrastrutture di rete (cavi Telecom);
 - l'attivazione completa del servizio di connettività Voip richiede generalmente circa 60/90 giorni, ma talvolta anche alcuni mesi;
 - nel giugno 2005 l'addetto commerciale di [redacted] Pressanto Fabrizio, aveva illustrato al [redacted] tempi e modalità di attivazione del servizio telefonico, suggerendogli di effettuare l'ordine con sollecitudine, considerata la quasi completa paralisi lavorativa nel mese di agosto;
 - [redacted] aveva potuto eseguire il contratto solo dopo che l'attivazione, da parte di Telecom, della linea dalla centrale operativa;
 - non vi era stato alcun ritardo nell'attivazione del servizio Voip;
 - dal contratto in questione era esclusa l'attività di configurazione del centralino, al quale erano collegate le linee dati e voce, nonché la fornitura di apparecchi telefonici;
 - i malfunzionamenti non erano imputabili a [redacted] le numerose segnalazioni si erano risolte con il riavvio della centrale, tant'è che l'odierna convenuta aveva sollecitato il [redacted] ad una verifica del centralino, e comunque era sempre intervenuta tempestivamente risolvendo ogni problema, garantendo la funzionalità del servizio.



Concludeva per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la condanna di controparte al pagamento della somma di € 884,80, relativa alle fatture insolute per il traffico telefonico, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

3. La causa veniva istruita mediante interpello (Anversa Fabio, ed assunzione di testimonianze (o,

All'esito dell'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 17.05.2015, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. nella misura di giorni 58 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. La domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di seguito enunciati.

1.1. Questi i fatti risultanti dagli atti di causa nonché dall'istruttoria orale.

Nel mese di giugno 2005 si sono svolti, presso lo Studio tre incontri tra il e , agente della ed alla presenza del rag. nel corso dei quali erano stati discussi i servizi offerti dall'odierna convenuta (v. dichiarazioni confessorie di

In data 08.07.2005, il Pressanto si è recato presso lo studio professionale del proponendogli il servizio di telefonia per il nuovo studio ove si sarebbe dovuto trasferire il 29.07.2005. Il ha espressamente richiesto, in quell'occasione, l'attivazione delle linee telefoniche entro l'01.09.2005, quando lo studio avrebbe riaperto al pubblico (v. dichiarazioni confessorie di Anversa Fabio, legale rappresentante di Il Pressanto ha garantito l'attivazione delle linee entro fine agosto 2005 o, al più, entro i primi giorni di settembre (teste *«pur riferendo che vi erano tempi tecnici da rispettare, più di una volta ha affermato che le linee sarebbero state operative se non il 31/8/05, al massimo i primi giorni di settembre»*; teste che ha confermato il capitolo 3 della seconda memoria dell'attore: *«Vero il sig. Pressanto assicurava di rendere operativa la portabilità delle utenze richieste nel nuovo studio entro la fine di agosto»*, precisando di essere sempre stata presente e che *«era importante per il rag. che lo studio fosse operativo per i primi giorni di settembre, al rientro dalle ferie, e che ciò fu assicurato dal sig. Pressanto»*. La concordanza e coerenza delle suddette testimonianze, particolareggiate ed altresì provenienti da soggetti privi di qualsivoglia interesse all'esito del giudizio, avendo peraltro la segretaria cessato di lavorare presso lo studio dell'odierno attore nel 2006, rendono tali deposizioni maggiormente attendibili rispetto a quelle rese dal Pressanto, ancora agente

Il ha quindi sottoscritto modulo d'ordine avente ad oggetto la connettività *«VoIP2 su linea analogica da allacciare presso i locali del suo nuovo studio professionale (doc. 1 dell'attore).*



In data 18.07.2005 ha comunicato alla che la Telecom aveva programmato l'intervento per la predisposizione della linea telefonica per il giorno 02.08.2005 (doc. 3 dell'attore).

In data 20.07.2005 la Telecom, aderendo alla richiesta pervenuta tramite l'operatore Atlanet s.p.a., ha comunicato l'avvenuta attivazione del servizio di Preselezione Automatica dell'operatore per le due linee telefoniche del (doc. 4 dell'attore).

In data 31.08.2005 un tecnico di ha effettuato il collegamento della linea ADSL su un router mod. Netgear DG63275, con «*prove di funzionamento internet explorer avvenute con successo*» (doc. 5 dell'attore).

In data 05.09.2005 il ha ordinato due telefoni supportati dalla tecnologia richiesta (doc. 1 della convenuta).

In data 06.09.2005 la convenuta ha effettuato un intervento di assistenza tecnica per malfunzionamento del router, sostituendo il cavo portante interrotto (doc. 6 dell'attore).

In data 15.09.2005 è stato effettuato l'intervento di attivazione della funzionalità VoIP su un router diverso da quello in precedenza utilizzato. Si sono verificati, in quell'occasione, «*problemi sulla linea portante in fase di avvio dopo la configurazione VoIP*». Il «*collegamento dal router VoIP al centralino*» è stato rimandato ad un successivo intervento (doc. 7 dell'attore).

In data 16.09.2005 la ha effettuato un nuovo intervento tecnico («*Attivati n. 2 canali VoIP / comunicati numeri provvisori al cliente / attivata ADSL / collegato un fax e un BCA*») (doc. 2 della convenuta).

In data 20.09.2005 la ha «*installato e configurato due telefoni Alcatel Easy come da richiesta cliente*» e «*collegata linea analogica alla centrale*» (doc. 9 dell'attore).

In data 13.10.2005 la ha attivato la portabilità dei numeri, rinviando ad un successivo intervento «*da remoto verifica linea causa ritardo voce*» (doc. 3 della convenuta).

In data 19.10.2005 è stata attivata la connettività VoIP sui numeri già intestati al

In data 07.04.2005 la ha verificato il collegamento VoIP («*test con telefono su porte VoIP router ok / test con telefono su centralino ko*») (doc. 15 dell'attore).

La ditta RTVE, installatrice del centralino, ha effettuato due interventi: in data 10.04.2006 ha riscontrato anomalie sulla linea ADSL (doc. 16 dell'attore) ed in data 04.09.2006 ha escluso problemi di funzionamento del centralino telefonico (doc. 25 dell'attore; dichiarazioni teste

Durante l'esecuzione del contratto in discussione, il ha richiesto in numerosissime occasioni, fin dal settembre 2005, l'intervento della lamentando malfunzionamenti e problemi nella trasmissione della linea dati e voce (v. ticket prodotti della convenuta). In quel periodo il e la dipendente del suo studio hanno dovuto servirsi dello Studio per poter inviare/ricevere fax e telefonate (teste «... il rag. si appoggiava al mio studio parecchie volte al giorno per poter sbrigare fax e telefonate... in quel periodo dovette usufruire spesso,



anche più volte al giorno, del mio studio, per inviare fax ed effettuare telefonate. Questi problemi duravano anche per più giorni consecutivi... vi erano delle settimane in cui il
veniva nel mio studio tutti i giorni»; teste Dotti: «Ricordo che vi furono gravi disagi, che ero costretta a ricevere e inviare fax dallo studio sottostante. Ero l'unica impiegata e dovevo assentarmi per tale motivo. Ero altresì costretta a dire ai clienti di inviare i fax presso lo studio per essere sicura che arrivassero. Vi erano inoltre problemi con il telefono – linea voce e, quando questo funzionava, l'interlocutore avvertiva l'ultima parte della risposta... vi erano seri problemi con il fax che non venivano ricevuti o inviati dallo studio»).

Nel dicembre 2006 il ha infine cambiato operatore, rivolgendosi nuovamente a Telecom Italia (doc. 29 dell'attore).

1.2. Sussiste il lamentato grave inadempimento della convenuta.

In via generale, si osserva che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001 rv. 549956).

Nel caso di specie, l'attore – stante la pacifica sussistenza di un contratto *inter partes* di fornitura di servizi telefonici – ha contestato alla controparte di aver, prima, proposto una tecnologia inadeguata ad uno studio professionale, poi attivato le linee in rilevante ritardo rispetto ai tempi stabili, e, infine, offerto un servizio caratterizzato da continui malfunzionamenti.

Di contro, la non ha efficacemente contrastato il dedotto avversario.

Anzi, il narrato di parte attrice ha trovato conferma nella documentazione versata in atti ed all'esito dell'espletata istruttoria orale.

A fronte dell'indisponibilità dell'operatore Telecom di effettuare la migrazione dei numeri telefonici nella nuova sede dello studio professionale, interesse dell'attore – dichiaratamente manifestato alla nella fase precontrattuale – era di poter utilizzare ed essere raggiungibile sui numeri già attivi presso la precedente sede dello studio.

È emerso, infatti, che la convenuta, sebbene fosse concretamente impossibile garantire una data precisa di attivazione del servizio (teste Piccoli, di parte convenuta: «non era possibile fornire al cliente una data precisa di attivazione»), aveva invece assicurato al l'attivazione e la piena funzionalità del servizio di telefonia (voce e fax) entro la riapertura, dopo la sosta estiva, dello studio professionale dell'attore, e



altresì che la portabilità dei numeri è stata attivata soltanto in data 19.10.2005, ossia con circa cinquanta giorni di ritardo rispetto alla data pattuita.

Successivamente, si sono verificati ripetuti – e mai del tutto risolti – problemi di funzionamento delle trasmissioni voce e fax, con conseguenti “black out comunicativi”.

Tra gli obblighi facenti capo alla convenuta vi era senz’altro quello di fornire il servizio di telefonia rispettoso di certi parametri qualitativi: per dirla con le stesse parole utilizzate da [redacted] nella comparsa di risposta, quest’ultima avrebbe dovuto «*garantire che le linee abilitate alla connessione Voip mantengano buoni parametri qualitativi (es. margine di rumore contenuto, buona velocità corrente di linea, etc.)*» (pag. 6).

Parte convenuta, tuttavia, non ha dimostrato che l’allegato – e provato – inadempimento non fosse a sé imputabile.

Essa ha, fin dalla comparsa di costituzione, asserito che i lamentati disservizi fossero, in realtà, dovuti ad un difetto di configurazione del centralino al quale erano collegate le linee dati e voce (pag. 6: «*Non rientra... nell’oggetto della fornitura de qua l’attività di configurazione del centralino*»; pagg. 9-10: i «*guasti segnalati... si sono risolti con il riavvio della centrale... e il blocco si è risolto dopo il riavvio della centrale*», «*evidente problema di configurazione*»; pag. 11: «*non corretta configurazione del centralino per le chiamate entranti*»; pag. 13: «*le cause dei lamentati “disservizi” possono essere ricondotti a molteplici ragioni prima tra tutte... un mancato costante controllo sulla configurazione del centralino utilizzato*»).

Ora, deve, innanzitutto, osservarsi che non vi è alcuna prova né dell’esistenza di un problema del centralino né del nesso eziologico tra quest’ultimo ed i riscontrati malfunzionamenti.

A ciò si aggiunga che le argomentazioni difensive della convenuta altro non fanno che confermare la tesi attorea che, tra i vari inadempimenti addebitati a [redacted] ha denunciato la violazione di obblighi informativi precontrattuali.

Considerato che per riattivare la funzionalità delle linea era sufficiente riavviare il centralino, deve ragionevolmente desumersi che vi fosse un’incompatibilità *ab origine* tra la connettività VoIP ed i servizi di centralino, che, in taluni casi, viene risolta mediante l’applicazione di filtri o splitter.

La prospettazione di eventuali malfunzionamenti nella trasmissione del traffico voce e dati è significativamente contenuta anche nelle Condizioni Generali di contratto [redacted] ove, nella clausola n. 5 lett. d), è previsto che «*... Il Cliente prende atto che, qualora sull’impianto telefonico siano attivi servizi o dispositivi particolare, quali, a titolo esemplificativo, servizi di centralino, interfono, filodiffusione, smart box, teleallarme, telesoccorso, la funzionalità del servizio o di alcune opzioni o servizi aggiuntivi può essere soggetta a limitazioni, senza che nessuna responsabilità sia ascrivibile a [redacted] srl*».

Il sistema di comunicazione voce e immagini basato esclusivamente sulla connessione Internet, quale è la connessione VoIP, richiede – per sua stessa natura – una preventiva verifica della possibilità di rispettare determinati standard qualitativi, in quanto utilizza una tecnologia alternativa rispetto a quella “tradizionale”, che può presentare rallentamenti nei flussi di trasmissione.

Nell’epoca attuale, caratterizzata dall’ampia diffusione dei computer e dei dispositivi telefonici mobili collegati alla rete internet, appartengono all’esperienza



quotidiana i possibili rallentamenti del traffico, a seconda di vari fattori (es. orario di connessione, numero di utenti connessi, ambito territoriale).

La dunque, avrebbe dovuto accertare che il servizio potesse essere erogato senza disfunzioni ed informare il cliente dei possibili problemi che sarebbero potuti sorgere, non solo dall'utilizzo della tecnologia prescelta, ma anche dall'esistenza di una centralina, che avrebbe potuto interferire con la connessione.

Gli obblighi informativi afferenti alla qualità del servizio reso sono ovviamente indispensabili per poter optare con consapevolezza per un sistema alternativo a quello in precedenza utilizzato, soprattutto se foriero di possibili malfunzionamenti o comunque maggiormente "instabile" rispetto alle linee telefoniche "classiche".

Detti obblighi sono ancora più pregnanti se solo si consideri che, per un verso, il rapporto contrattuale in discussione è sorto nel 2005, quando la tecnologia VoIP aveva – nella clientela privata – una diffusione ed applicazione marginale rispetto a quelle odierne, e, per altro verso, che il telefono ed il fax erano (e sono) evidentemente strumenti indispensabili nella gestione e conduzione di uno studio professionale.

La convenuta non ha provato di aver assolto, nei confronti del agli obblighi informativi sulla stessa gravanti né ha provato che l'inesatta esecuzione della prestazione contrattuale non fosse a sé imputabile.

Gli inadempimenti riscontrati sono certamente gravi, essendo stata la prestazione (primaria ed essenziale) di fornire il servizio telefonico eseguita, per oltre un anno, con modalità e qualità assolutamente non soddisfacenti (Cass. 16084/2007 rv. 599186: «*il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell'inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l'inadempimento di non scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti*»; Cass. 15553/2002 rv. 558271 e Cass. 22521/2011 rv. 620404: «*la valutazione.. della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi "in re ipsa"*» e «*implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto*»).

Ne consegue l'accoglimento delle domande di risoluzione contrattuale e di accertamento dell'insussistenza di ragioni creditorie, da parte della convenuta, in relazione al contratto in discussione.

1.3. La domanda risarcitoria è fondata solo nei limiti in appresso specificati.

Sono senz'altro dovuti i danni patrimoniali, diligentemente provati dall'attore, pari ad € 220,58 per gli interventi tecnici resisi necessari (doc. 16) ed € 72,00 per riattivazione del servizio telefonico (doc. 29), così per complessivi € 292,58.

Trattandosi di debito di natura risarcitoria e, dunque, di valore, tale somma deve essere rivalutata, riconoscendo altresì gli interessi legali per il ritardo nella liquidazione, calcolati con decorrenza dalla domanda (09.11.2007) sulla somma originaria rivalutata anno per anno (Cass. S.U. 1712/1995 rv. 490480). Seguendo la progressione periodica annuale, essa, valutata all'attualità, è complessivamente pari ad € 375,16, sulla quale decorreranno – in quanto debito di valuta – gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo.



È altresì risarcibile il danno non patrimoniale patito in conseguenza del prolungato disservizio.

Si tratta di un danno significativo e rilevante, atteso che la condizione di difficoltà – e, per certi periodi, di totale impossibilità – ad utilizzare il telefono per scopi lavorativi ha, secondo l'*id quod plerumque accidit*, ingenerato nel [redacted] uno stato di preoccupazione ed agitazione. L'impossibilità di accedere agli strumenti tecnologici, proprio in quanto ormai indispensabili nella quotidianità, e soprattutto nello svolgimento di una libera professione, ben può, infatti, essere fonte di un senso di malessere, conseguente all'isolamento comunicativo.

Nel caso di specie, è verosimile ritenere che il [redacted] che per oltre un anno ha denunciato frequenti – e mai risolti – malfunzionamenti nella linea telefonica utilizzata nella propria attività lavorativa, abbia avvertito un'effettiva sensazione di impotenza. Il fatto che tali disservizi si siano verificati sulla linea telefonica allacciata presso lo studio professionale ha poi aggravato lo stress lavorativo cui l'attore era già sottoposto.

A ciò deve aggiungersi l'imbarazzo che il [redacted] deve aver provato rivolgendosi continuamente al professionista dello studio sottostante per utilizzare gli apparecchi telefonici di quest'ultimo.

In considerazione di tutti gli elementi sopra evidenziati, si stima equo liquidare in favore dell'attore, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 15.000,00, già all'attualità.

Nulla può essere riconosciuto per la "perdita di tempo": non sussiste, infatti, un diritto fondamentale al "tempo libero", poiché l'impiego del tempo a fini lavorativi o a fini diversi è rimesso all'esclusiva autodeterminazione della persona. La lesione di tale diritto "immaginario" (così definito in Cass. S.U. 26972/2008) o di quello da "perdita di tempo" o da mancanza di un "tempo ricreativo dell'organismo e della psiche umana", non è risarcibile quale danno non patrimoniale, in quanto, pur rappresentando elevati valori della vita spirituale, non assurgono al livello di possibile fonte di un danno risarcibile (Cass. 21725/2012 rv. 624249).

Non risultano provate altre voci di danno e, segnatamente, quelle relative al lucro cessante per mancati incassi per revoche e perdita di clientela.

Il capitolo 12 («*Vero che lo studio [redacted] ad autunno 2005 riceveva la revoca dell'incarico dalla signora Elisanna Matteazzi e dall'avv. Schenato, per cui vi era un compenso annuo rispettivamente di € 1.000 ed € 4.000*») si presenta innanzitutto generico, non essendo specificata la causa della revoca dell'incarico.

In ogni caso, detto capitolo, così come pure i successivi capitoli 13 («*Vero che nel 2003-2004 lo studio [redacted] acquisiva come nuovi clienti le imprese Sole Service scarl, F.lli Bedin s.r.l., Palmieri s.r.l. e sig.ra Matteazzi Elisanna con fatturato annuo totale di € 19.000,00*»), 14 («*Vero che nel 203-2004 il rag. [redacted] riceveva l'incarico dal Tribunale di Vicenza di assumere le curatele fallimentari delle imprese CIR s.r.l. e La Sommitè s.r.l. il 19/9/03, e Global Edilcos s.r.l. e Blu Gioielli s.r.l. il 22/4/04*») e 15 («*Vero che nessun incarico perveniva dal Tribunale di Vicenza nel periodo 2005-2006*»), sono irrilevanti ai fini della decisione, essendo privi di un concreto nesso causale con i disservizi telefonici patiti e, di per sé soli, non idonei né sufficienti a provare la dedotta diminuzione di fatturato. D'altra parte, l'attore avrebbe potuto – e



dovuto – provare tale circostanza producendo la contabilità dello studio attinente agli anni 2004/2007.

La convenuta, in definitiva, deve essere condannata a corrispondere all'attore la somma di € 15.375,16, già all'attualità.

2. Le domande riconvenzionali sono state espressamente rinunciate dalla convenuta con la memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 1 c.p.c. dell'08.05.2008 e, peraltro, neppure riproposte nelle conclusioni da ultimo rassegnate.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014.

In particolare:

– alla luce della somma ottenuta a titolo di risarcimento del danno, si applica lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00;

– le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;

– non si ravvisano ragioni per discostarsi dai valori medi, e pertanto si stima equo liquidare a favore dell'attore un compenso pari a complessivi € 4.835,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

- 1. dichiara** risolto il contratto stipulato in data 08.07.2005 tra e s.r.l., per grave inadempimento di quest'ultima;
- 2. dichiara** l'insussistenza, in capo alla s.r.l., di alcun residuo credito in relazione al suddetto contratto;
- 3. condanna** s.r.l. a pagare in favore di a titolo risarcitorio, la somma complessiva di € 15.375,16, già all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
- 4. rigetta** ogni altra domanda, anche istruttoria, delle parti;
- 5. condanna** s.r.l. al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 398,38 per spese ed € 4.835,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vicenza il 14 marzo 2016.

Il giudice
Stefano Rago

